



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D.L.gs 15 Novembre 1993, n.507 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 10.03.2011



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Aspetti gestionali ed ambito di applicazione
- Art. 3 Classe del comune
- Art. 4 Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria.

CAPO II – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 5 Disciplina generale
- Art. 6 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 7 Disciplina della pubblicità effettuata lungo le strade ubicate all'interno del centro abitato e da esse visibile, pubblicità sui veicoli e pubblicità fonica
- Art. 8 Mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade e le fasce di pertinenza interne al centro abitato o da esse visibili
- Art. 9 Installazione di mezzi pubblicitari visibili da aree pubbliche o assoggettate al pubblico passaggio, diverse dalla strada, sull'intero territorio cittadino
- Art. 10 Distanze dalle intersezioni semaforizzate
- Art. 11 Deroghe
- Art. 12 Autorizzazioni
- Art. 13 Modalità per la presentazione delle domande e per il rilascio delle relative autorizzazioni
- Art. 14 Contenuto del provvedimento di autorizzazione
- Art. 15 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 16 Scadenza dell'autorizzazione
- Art. 17 Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio
- Art. 18 Rinnovo del provvedimento di autorizzazione
- Art. 19 Sub ingresso nell'autorizzazione
- Art. 20 Concorso di più richieste di autorizzazione
- Art. 21 Definizione delle tipologie dei mezzi pubblicitari

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

- Art 22 Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art 23 Classificazione del Comune
- Art 24 La deliberazione delle tariffe
- Art 25 Gli impianti per le pubbliche affissioni
- Art 26 Caratteristiche e tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 27 Affissioni dirette

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

- Art 28 Presupposto dell'imposta
- Art 29 Soggetto passivo
- Art 30 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art 31 Dichiarazione
- Art 32 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art 33 Pagamento dell'imposta e del diritto

CAPO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE

- Art 34 Tariffe
- Art 35 Pubblicità ordinaria
- Art 36 Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art 37 Pubblicità con veicoli dell'impresa
- Art 38 Pubblicità con pannelli luminosi
- Art 39 Pubblicità varia
- Art 40 Pubblicità con proiezioni
- Art 41 Imposta sulla pubblicità - esenzioni

CAPO IV – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art 42 Finalità
- Art 43 Affissioni – prenotazioni – registro cronologico
- Art 44 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

CAPO V – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

- Art 45 Tariffe – applicazione e misura
- Art 46 Diritto - esenzioni



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

CAPO I – SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE, INTERESSI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art 47 Sanzioni amministrative derivanti da violazioni di carattere tributario
- Art 48 Interessi
- Art 49 Sanzioni amministrative

CAPO II – CONTENZIOSO

- Art 50 Giurisdizione tributaria
- Art 51 Procedimento
- Art 52 Disposizioni finali e rinvio dinamico



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Classe V[^]

(Decreto Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni)

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, a norma del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Disciplina le modalità dell'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni sulle strade, ai sensi del Nuovo codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285), del regolamento di esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni e integrazioni, oltre all'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dell'eventuale gestione in concessione del servizio.

Art. 2 - **Aspetti gestionali ed ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni di cui all'art. 1, in tutto il territorio del Comune di Gandino, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - b) dall' art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (art. 13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n.360);
 - c) dagli artt. dal 47 al 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni;
 - d) dell'art. 14 L. 29 giugno 1939, n.1497;
 - e) dell'art. 22 della L. 1 giugno 1939, n. 1089;
 - f) dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

- g) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in merito all'installazione di mezzi pubblicitari, all'affissione di manifesti e all'effettuazione di altre forme di pubblicità.
2. La scelta della forma del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad Azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 31 e 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 32 del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507.
 3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993.
 4. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.
 5. L'effettuazione di particolari forme di pubblicità e l'installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
 6. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli seguenti. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 3 – Classe del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Gandino appartiene alla V classe, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2010 consistente in n. 5697 abitanti, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo n°507 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

CAPO II

Disciplina della pubblicità e definizione delle tipologie dei mezzi pubblicitari

Art. 5 - Disciplina generale

1. Nell'installazione dei mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le disposizioni stabilite dalle leggi, dal presente regolamento, da altri specifici regolamenti comunali, nonché dalle prescrizioni indicate nelle singole autorizzazioni rilasciate.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti nelle aree ferroviarie.
3. Lungo le strade ed in vista di esse, sui veicoli, all'esterno ed all'interno del centro abitato, si applicano le norme contenute nell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del relativo regolamento emanato col D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni.
4. In particolare, col presente regolamento comunale, vengono rese esecutive le disposizioni ad esso demandate dal paragrafo 3° capo I titolo II del citato D.P.R. per l'effettuazione della pubblicità lungo le strade all'interno del centro abitato del Comune di Gandino ed in vista di esse.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, storiche, paesaggistiche ed ambientali, il collocamento di mezzi pubblicitari è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 50 e 157 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490.
6. Il rilascio dell'autorizzazione ad installare mezzi pubblicitari nelle aree indicate nel precedente comma 5 del presente articolo resta comunque subordinata al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Commissione Edilizia, se istituita, in relazione alla compatibilità dell'installazione di detti mezzi pubblicitari con il circostante contesto architettonico, urbanistico ed ambientale.
7. Col termine mezzi pubblicitari, usato nel presente regolamento, si intendono quelli indicati e descritti nell'art. 47 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.

Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel precedente articolo 5 è inoltre vietato collocare mezzi pubblicitari su statue, monumenti, fontane e su ogni altro manufatto di pregio architettonico facente parte dell'arredo urbano.
2. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l'importanza di palazzi ed aree di interesse storico, culturale ed artistico.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

3. E' vietata l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano e con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona.
4. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese od altri edifici di culto.
5. Sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri possono essere collocati soltanto gli impianti per l'affissione dei necrologi.
6. Nelle prossimità dei manufatti indicati al primo comma del presente articolo può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
7. E' vietata l'installazione che provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.

Art. 7 - Disciplina della pubblicità effettuata lungo le strade ubicate all'interno del centro abitato e da esse visibile, pubblicità sui veicoli e pubblicità fonica.

1. All'interno del centro abitato, l'installazione dei mezzi pubblicitari è disciplinata secondo le modalità indicate ai successivi artt. 9, 10 ed 11, ed è autorizzata ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.
2. Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli si osservano le norme indicate nell'art. 57 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i..
3. Entro il centro abitato, così come definito al comma 1° del presente articolo, la pubblicità fonica, effettuata con o senza veicoli, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale; essa può essere consentita dalle ore 09.00 alle 20.00 purché non sia effettuata lungo le strade o nelle aree ubicate in prossimità degli ospedali delle case di cura e di riposo (ove siano presenti sul territorio), chiese e cimiteri.
4. Per la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni contenute nel c. 4° dell'art. 59 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
5. In tutti i casi di pubblicità fonica non devono essere superati i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Marzo 1991.

Art. 8 - Mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade e e fasce di pertinenza interne al centro abitato o da esse visibili

1. I mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade del centro abitato o da esse visibili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e qualora si tratti di mezzi pubblicitari luminosi, sia per luce propria che per luce indiretta, in conformità all'articolo 50 del citato D.P.R.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

2. Lungo o in prossimità delle strade, all'interno del centro abitato, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi impianti e nelle posizioni indicate con specifico provvedimento dall'autorità comunale.
3. Il posizionamento di mezzi pubblicitari, all'interno del centro abitato, salvo i casi specifici previsti al successivo articolo 11, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. e, ove consentito dal presente regolamento, esso è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime, indicate nell'art. 51 c. 4° lettere A, B, C e D del citato decreto, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23 comma 6° del D.Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285.
4. E' vietata la collocazione di insegne di esercizio, di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra carreggiate contigue indipendentemente dalla larghezza delle pertinenze stesse.
5. Per l'installazione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni, delle locandine e degli stendardi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 51 commi 9° e 10° del D.P.R. 16/12/92 n. 495.
6. All'interno delle zone e sugli edifici assoggettati a vincolo di tutela storica o ambientale, in prospicenza di essi o nelle loro prossimità, è vietata la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario sul fronte dei fabbricati, ad un livello superiore al marcapiano tra il piano terra ed il piano primo. Nelle restanti zone del territorio cittadino può essere autorizzata l'installazione delle insegne di esercizio, collocate sul fronte dei fabbricati, le cui dimensioni sono determinate, per ogni piano dello stabile, in percentuale alla disponibilità in uso alle singole attività pubblicizzate.
7. La collocazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile è consentita solo in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed il periodo di variabilità del messaggio non deve essere inferiore a cinque minuti.
8. È vietata l'installazione di sorgenti luminose a luce variabile o lampeggiante, all'infuori dei casi espressamente previsti da leggi o disposizioni regolamentari.
9. I medesimi cartelli di proprietà comunale non sono soggetti ad autorizzazione preventiva e a quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 9 - **Installazione di mezzi pubblicitari visibili da aree pubbliche o assoggettate al pubblico passaggio, diverse dalla strada, sull'intero territorio cittadino**

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari, ubicati in aree, anche private, non visibili dalla strada o dalle sue pertinenze accessorie, ma comunque assoggettate al pubblico passaggio è subordinata ad autorizzazione comunale a tutela delle caratteristiche architettoniche degli stabili sul quale i mezzi pubblicitari verranno collocati, e del circostante contesto urbanistico ed ambientale.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

2. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 5°, 6° dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 10 - Distanze dalle intersezioni semaforizzate

1. Nel caso di intersezioni stradali semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m. 50, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose ed in tutti i mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di tre metri dal bordo della carreggiata.
2. In deroga alle disposizioni del precedente comma, all'interno del centro abitato, possono essere installate le insegne di esercizio luminose, indicate nel comma 1° lett. "f" del successivo articolo 11 e quelle indicanti farmacie, ambulatori medici e veterinari, ospedali, cliniche e posti di pronto soccorso, sempre che siano rispettate le condizioni indicate nell'art. 23 c.1° del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.
3. Le modalità di realizzazione di queste ultime insegne restano comunque subordinate alla vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria dettata dalla Legge 5 Febbraio 1992 n. 175 e dal relativo regolamento contenuto nel D.M. 16 Settembre 1994 n. 657.
4. La deroga indicata al comma 2° del presente articolo si applica inoltre alle insegne di esercizio, collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, a condizione che l'uso dei colori rosso e verde, limitato alla riproduzione di marchio e ragione sociale, non ecceda un quinto della superficie del manufatto, e siano comunque rispettate le condizioni indicate nell'art. 23 c.1° del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.

Art. 11 - Deroghe

1. Le norme indicate nel quarto comma dell'art. 8 del presente regolamento e quelle indicate nell'art. 51 c. 3° lett. C del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, non si applicano, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1° del D. Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285, nei casi di seguito indicati:
 - a) per le insegne di esercizio, collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
 - b) per le insegne di esercizio collocate in aderenza per tutta la loro superficie ai fronti dei fabbricati;
 - c) per le insegne di esercizio collocate ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m. 3;
 - d) per le insegne d'esercizio, relative alle stazioni di rifornimento carburante e di servizio, a condizione che le stesse siano collocate in un unico esemplare, anche bifacciale, e la superficie dell'insegna o di ogni singola faccia non superi i 4 mq;



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

- e) per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata bus a condizione che la superficie pubblicitaria sia inferiore a mq. 0.60 per le paline di fermata e a mq. 2 per le pensiline;
 - f) per le insegne la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo pubblicitario, qualora non espressamente stabilite, non eccedano le dimensioni di cm. 50 x 100;
 - g) per le scritte pubblicitarie opache collocate sulle tende parasole, purché non superino la superficie di mq. 1;
 - h) per i mezzi pubblicitari installati nelle aree verdi interne alle rotatorie, aiuole spartitraffico e pertinenze stradali, per le quali la manutenzione è effettuata a titolo gratuito dai privati, a condizione che i mezzi medesimi siano realizzati mediante targhe opache monofacciali delle dimensioni massime di cm. 40 x 60 e siano collocate in non più di un esemplare ogni 200 mq. di superficie affidata per la manutenzione e riportino oltre alla denominazione e/o al logo della ditta che la realizza la seguente scritta" questa area è affidata alla cura della ditta...".
 - i) per le insegne indicate al comma 2° del precedente articolo 10;
2. Le distanze indicate nel comma 4° dell'art. 8, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, possono non essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.
 3. In occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo è consentita la collocazione, limitatamente alla durata delle stesse, di mezzi pubblicitari realizzati mediante teli, all'interno delle aree opportunamente delimitate ed utilizzate per lo svolgimento della manifestazione, sempre che siano rispettate le disposizioni contenute nel comma 1° dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 12 - Autorizzazioni

1. Per installare mezzi pubblicitari nel territorio del Comune di Gandino è necessario munirsi di autorizzazione.
2. L'autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, prevista dal comma 4° dell' art. 23 del D. Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285 è rilasciata:
 - a) dal Comune per le strade ubicate all'interno del centro abitato, per le strade di proprietà comunale ubicate fuori dal centro abitato e per i mezzi pubblicitari installati nelle aree di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
 - b) dagli altri enti proprietari delle strade, ubicate all'esterno del centro abitato, così come indicati nell'art. 53 c.1° del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.
3. Per l'installazione di vetrofanie, l'autorizzazione di cui al comma 1° del presente articolo, è sostituita dalla dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93, copia della quale con allegata ricevuta del versamento della relativa imposta, deve essere tenuta secondo le modalità indicate nell'art.14 c. 1° lett. g del presente regolamento, sempre che l'installazione di suddette vetrofanie



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

qualora visibili dalla strada o dalle sue pertinenze accessorie non contrastino con quanto indicato nell' art. 23 c.1° del D. Lgs. 20 aprile 1992 n. 285.

4. Sarà motivo di revoca dell'autorizzazione il non pagamento nei termini dei canoni e tributi connessi.

Art. 13 - **Modalità per la presentazione delle domande e per il rilascio delle relative autorizzazioni**

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma 2° lett. "a" del precedente articolo, il soggetto interessato deve presentare domanda agli uffici dell'amministrazione comunale, allegando la documentazione di seguito indicata:
 - a) disegno del mezzo pubblicitario che si intende installare, con indicate le sue caratteristiche grafiche e dimensionali di realizzazione ed installazione;
 - b) idonea documentazione fotografica dello stato attuale dell'edificio o dall'area interessata dall'installazione ed eventuale elaborato grafico che illustri lo stato di fatto e di progetto, relativi all'intervento;
 - c) estratto aerofotogrammetrico dal quale risulti l'esatta ubicazione del manufatto;
2. Nella domanda dovrà essere contenuta una dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto, che si intende collocare verrà realizzato e sarà posto in opera in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici, la conformità alle norme previste a tutela della sicurezza delle cose e dell'incolumità di persone ed animali, ed inoltre, per i mezzi pubblicitari collocati lungo le strade o in vista di esse, la dichiarazione dovrà attestare che tali mezzi sono stati realizzati e verranno installati in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e nel presente regolamento comunale.
3. Per l'installazione di targhe, striscioni, teli pubblicitari, e cartelli relativi a cantieri, potrà essere presentata domanda, integrata con la sola dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, nella quale sono indicate le modalità di realizzazione di installazione del mezzo pubblicitario.
4. Nel termine di sessanta giorni il competente ufficio, acquisiti i pareri necessari, provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione motivata del diniego.

Art. 14 - **Contenuto del provvedimento di autorizzazione**

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata l'autorizzazione;
 - b) la misura del mezzo pubblicitario;
 - c) la durata dell'installazione;
 - d) le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari;



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

- e) gli eventuali divieti e limitazioni stabiliti;
- f) gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione;
- g) l'ammontare della cauzione, ove dovuta.

Art. 15 - **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, o in caso siano venute meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in qualsiasi altro caso di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale
 - e) installare su ogni mezzo pubblicitario gli estremi dell'autorizzazione secondo le modalità indicate nell' art. 55 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. mod.
 - f) provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici sulle sedi stradali, entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento era stata autorizzata l'installazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il grado di aderenza delle sedi stradali;
 - g) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari entro il termine indicato nelle relative autorizzazioni;
 - h) tenere, presso la sede legale o presso la residenza del titolare dell'autorizzazione, l'originale della stessa, presentarla agli agenti che svolgono i servizi di polizia locale e stradale o su richiesta dei comandi od uffici dai quali essi dipendono, secondo le modalità indicate nelle specifiche disposizioni legislative e regolamentari; per le insegne di esercizio l'originale dell'autorizzazione deve essere tenuto nei locali presso i quali sono installate le insegne stesse;
 - i) provvedere nei termini al pagamento dei canoni e dei tributi connessi richiesti.

Art. 16 - **Scadenza dell'autorizzazione**

1. Scaduto il termine per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, questa si intende cessata di diritto, senza che occorre alcuna diffida o costituzione in mora.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

Art. 17 - **Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio**

1. Il comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. La revoca dell'autorizzazione può verificarsi altresì nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;
 - b) per mancato versamento dell'imposta;
3. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'autorizzazione all'installazione con apposita comunicazione diretta al comune.
4. Se l'interessato rinuncia all'autorizzazione, non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo e l'imposta già versata.

Art. 18 - **Rinnovo del provvedimento di autorizzazione**

1. L'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, con apposita istanza che deve essere inoltrata al comune, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza. Nell'istanza dovranno essere altresì riportati gli estremi della precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

Art. 19 - **Subingresso nell'autorizzazione**

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda trasferire ad altri la gestione o la proprietà del mezzo pubblicitario per l'installazione del quale è stata rilasciata l'autorizzazione, deve darne comunicazione al comune, che, ove nulla osti, provvederà all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.
2. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento dell'autorizzazione stessa, ma, entro 60 giorni dall'evento luttuoso (a pena di decadenza) devono:
 - a) darne comunicazione al comune;
 - b) chiedere al comune la conferma dell'autorizzazione.

Art. 20 - **Concorso di più richieste di autorizzazione**

1. In caso di più istanze di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulla stessa area pubblica, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione, ferma restando la preferenza da accordare all'installazione di mezzi di pertinenza del titolare dell'attività pubblicizzata,



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

qualora l'installazione sia effettuata nelle immediate adiacenze del luogo ove si svolge l'attività stessa.

2. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, per le autorizzazioni di durata superiore a cinque anni o che comportino l'installazione di impianti di difficile sgombero, si procede a gara pubblica o a licitazione privata.

Art. 21 – **Definizione delle tipologie dei mezzi pubblicitari**

1. L'indicazione delle tipologie e delle caratteristiche dei mezzi pubblicitari sono definite negli art. 47,48,49,50 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Disciplina generale

Art. 22 - Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate sul territorio del Comune di Gandino sono soggette ad un'imposta ed a un diritto dovuti al Comune.

Art. 23 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2010, anno precedente a quello di adozione del presente regolamento, che risulta costituita da n. 5697 abitanti, il Comune di Gandino è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe quinta.

Art. 24 - La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 25- Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni, sia quelli utilizzati direttamente dal servizio pubblico che quelli utilizzati per le affissioni dirette da parte di soggetti diversi, sono localizzati sul territorio cittadino.
2. L'installazione dei suddetti impianti è subordinata ai divieti ed alle limitazioni contenute nell'art. 5 comma 5° del presente regolamento.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata:
 - a) per il **30%** alle affissioni di natura istituzionale, sociale, politica, sindacale, culturale, sportiva, religiosa o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

- b) per il **50%** alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) per il **5%** alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati;
- d) per il **15%** alle affissioni inerenti gli annunci mortuari.

Art. 26 - Caratteristiche e tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art.47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.
2. A seconda della struttura e dimensione gli impianti affissionali vengono così identificati:
 - a) **Tabella**: quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni cm 70 x 100 o multipli;
 - b) **Stendardo**: impianto monofacciale o bifacciale collocato su pali con dimensioni cm. 100 x 140, cm. 140 x 100, cm. 140 x 200 e cm. 200 x 140;
 - c) **Poster**: impianto monofacciale o bifacciale, collocato su muro o su pali, con dimensioni di cm 600 x 280 come multiplo di 70x100 denominato convenzionalmente 6x3; può essere illuminato.
3. Tutti gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno essere collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
4. L'installazione di impianti per le pubbliche affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs n. 285/92 e del D.P.R. 16 dicembre n.495.
6. La ripartizione degli spazi e delle percentuali di cui all'art.18 comma 4, può essere rideterminata annualmente con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
7. Il comune ha la facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere per altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

Art. 27– Affissioni dirette

1. Le caratteristiche degli impianti destinati alle affissioni dirette sono stabilite in analogia a quelle indicate nel precedente articolo 26 per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni.
2. Gli impianti per le affissioni dirette, se collocati su suolo privato, saranno soggetti alla presentazione di richiesta di autorizzazione, se collocati su suolo pubblico l'autorizzazione avrà validità triennale dal giorno di emissione del provvedimento.
E' ammissibile il rinnovo qualora nel frattempo non siano pervenute istanze da soggetti differenti dal concessionario, nel qual caso si prevede la rimozione e la nuova assegnazione.
In ogni caso deve essere corrisposta l'imposta sulla pubblicità.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti per le affissioni dirette si osservano le procedure previste dal presente regolamento art.13 relative agli impianti pubblicitari.

CAPO II

Imposta sulla pubblicità - Disciplina

Art. 28 - Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale è esercitata un'attività.

Art. 29 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, è in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso, tale soggetto è pertanto obbligato a presentare la dichiarazione di inizio della pubblicità, quella relativa alle eventuali variazioni della stessa ed al pagamento della relativa imposta.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

2. Colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità è obbligato in solido al pagamento dell'imposta.

Art. 30 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti, per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
2. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, l'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere, nel loro insieme, lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
6. L'imposta sulla pubblicità, relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascuno di essi, l'arrotondamento di cui al comma 4° viene calcolato per ogni singolo impianto.
7. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili, le riduzioni non lo sono.
8. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 31 - Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale, ovvero al concessionario qualora il servizio sia gestito in concessione, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

- bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
 3. Nel caso sia dovuto un rimborso lo stesso viene effettuato, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.
 4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni degli elementi dichiarati dalla quale consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
 5. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi indicata negli articoli. 12,13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui ai art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 32 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, l'ufficio comunale incaricato della gestione, ovvero il concessionario, nel caso il servizio fosse dato in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche per mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni amministrative e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento, devono essere inoltre indicati l'ufficio comunale o del concessionario che lo ha emesso, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il recapito telefonico.
3. Devono essere inoltre indicati, il termine e la forma da osservare, per la proposizione dell'eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e l'indirizzo della stessa.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

Art. 33 - Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, aventi carattere commerciale, deve essere effettuato per mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero al concessionario qualora il servizio sia in concessione.
2. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori l'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione anticipata rispetto all'inizio della stessa i concomitanza con la presentazione della relativa dichiarazione. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia per mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto per mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto, l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla tesoreria comunale.
5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto, si effettuano secondo le disposizioni contenute nell'articolo 52 comma 6° del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e succ.mod. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
7. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al gestore del servizio. Il rimborso deve essere effettuato nel termine di 90 giorni dalla suddetta richiesta.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

CAPO III

Imposta sulla pubblicità - tariffe

Art. 34 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale secondo le modalità e nelle misure indicate negli articoli 3 c. 5°, 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal presente regolamento attuativo del predetto decreto.
2. Esse si applicano alle tipologie pubblicitarie, oggetto del regolamento, elencate nel presente articolo, come classificate ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 507//93 di seguito indicate:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
 - d) pubblicità varia;
 - e) pubblicità effettuata con proiezioni
3. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo pubblicitario non previsto dai successivi commi del presente articolo. E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità realizzata, mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili, sugli appositi impianti a ciò destinati.
4. La pubblicità effettuata sui veicoli è classificata, secondo le modalità di effettuazione di seguito indicate:
 - a) pubblicità visiva, effettuata per conto proprio od altrui, all'interno ed all'esterno di veicoli in generale, di uso pubblico o privato, indicata nel presente regolamento quale "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, indicata nel presente regolamento quale "pubblicità con veicoli dell'impresa"
5. Con il termine pubblicità "con pannelli luminosi" si intende la pubblicità effettuata con insegne o altri mezzi pubblicitari comunque realizzati o programmati che diffondono messaggi luminosi.
6. Con il termine pubblicità con proiezioni si intendono i messaggi diffusi attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi, o pareti di qualsiasi natura, in luoghi pubblici, o aperti al pubblico o da essi percettibili.

Art. 35 - Publicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 34 comma 3° del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dall' art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 35.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti, la cui superficie sia compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento, per la pubblicità la cui superficie sia superiore a mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. La pubblicità di cui al presente articolo, se effettuata con impianti luminosi o illuminati, è soggetta ad una tariffa dell'imposta maggiorata del 100 per cento
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 34.

Art. 36 - **Pubblicità ordinaria con veicoli**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 34 c. 4 lett. "a" del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinata con le modalità di cui al precedente art. 31. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli si applicano le maggiorazioni stabilite dal quarto comma del precedente articolo, qualora tale pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
2. L'imposta è dovuta per la pubblicità effettuata sui veicoli ad uso privato i cui proprietari abbiano la residenza o la sede legale o qualsiasi altra dipendenza, nel territorio del Comune di Gandino.

Art. 37 - **Pubblicità con veicoli dell'impresa**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa, di cui all'art. 34 comma 4° lett "b" è dovuta per anno solare, secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993, al Comune di Gandino dai soggetti passivi di seguito indicati:
 - imprese la cui sede o qualsiasi altra dipendenza, si trovi nel territorio del Comune di Gandino;



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

- imprese i cui agenti mandatarî, domiciliati nel territorio del Comune di Gandino alla data del 1° gennaio di ciascun anno od alla successiva data di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli sui quali è effettuata la pubblicità a cui si riferisce il presente articolo;
- 2. Per i veicoli, di cui al precedente comma, circolanti con rimorchio sul quale è effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
- 3. L'imposta non è dovuta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
- 4. L'attestazione, comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, deve essere tenuta con i documenti prescritti per la circolazione del veicolo ed esibita a richiesta degli agenti addetti allo svolgimento dei servizi di polizia stradale.

Art. 38 - **Pubblicità con pannelli luminosi**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste nell'art. 34 c. 5° del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinata con le modalità di cui all'art. 35.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua, per quella di durata superiore a tre mesi si applica l'intera tariffa annua.

Art. 39 - **Pubblicità varia**

1. Per le forme di pubblicità indicate nell'art. 15 del D.Lgs. 507/93, quale pubblicità varia, l'imposta è calcolata secondo le misure di tariffa stabilite in detto articolo per i comuni classificati, ai sensi dell'art. 2 c. 1° e 2° del suddetto decreto, in classe V, ed applicata secondo le modalità indicate nel citato articolo 15.
2. Le misure delle tariffe, indicate al precedente comma, sono aggiornate tenuto conto degli incrementi determinati dalla Deliberazione del Consiglio Comunale adottate ai sensi dell'art. 3 c. 5° del D.Lgs. 507/93.

Art. 40 - **Pubblicità con proiezioni**

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi analoghi descritta dall'art. 34 c. 2°lett. "E" del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per i comuni di classe V dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno,



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 41 - Imposta sulla pubblicità – esenzioni

1. E' esente dall'imposta:
 - a) la pubblicità, avente caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 28 del presente regolamento, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, da colui che è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 31 del presente regolamento, su apposito modulo predisposto dall'ufficio o dal concessionario, tale modulo sottoscritto dall'interessato è autenticato dal funzionario responsabile o dall'incaricato del concessionario.
3. Qualora le condizioni oggettive lo richiedano il funzionario, o l'incaricato del concessionario, invita il dichiarante ad esibire la documentazione ritenuta necessaria per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati.
4. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite con la prima dichiarazione, e non devono essere ripresentate dal medesimo soggetto in occasioni successive.
5. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale, o dal concessionario, attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.
6. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario relativo alle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli, il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione autocertifica, con le modalità di cui al quarto comma del presente articolo, la corrispondenza alle norme sopracitate, la sussistenza dei requisiti che danno diritto all'esenzione dell'imposta.
7. Sono inoltre esenti dall'imposta:
 - a) tutte le forme di diffusione di messaggi pubblicitari e/o insegne d'esercizio effettuate all'interno dei locali o nelle vetrine degli stessi, purché non superino complessivamente il ½ mq. di superficie.
 - b) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato;
- g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dagli enti pubblici territoriali, nell'ambito della loro circoscrizione;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne d'esercizio, la cui esposizione è finalizzata alla pubblicizzazione del nome dell'esercente alla stessa, nel caso in cui la superficie non superi i cinque metri quadrati complessivi.

CAPO IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 42 - Finalità

1. Attraverso il servizio delle pubbliche affissioni è assicurata l'affissione sugli impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 25 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività aventi rilevanza economica.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o in ogni caso privi di rilevanza economica sono, oltre a quelli affissi dalla Amministrazione Civica, quelli la cui affissione viene richiesta dallo Stato, da altri enti pubblici territoriali e, in linea di massima, da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro per lo svolgimento di iniziative di carattere sportivo, culturale, filantropico e religioso o manifestazioni di carattere politico, sindacale o di categoria.
3. Gli impianti destinati alle affissioni, di cui al precedente comma, devono essere posizionati sul territorio comunale in modo tale da assicurare ai cittadini la tempestiva conoscenza di tutte le informazioni relative alle suddette attività e garantire la capillare diffusione di quelle relative alle attività istituzionale del comune e delle altre autonomie locali, al fine di realizzare una consapevole partecipazione alla vita degli stessi, tramite un



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

corretto assolvimento dei propri doveri e un consapevole esercizio dei propri diritti.

4. Sempre tramite il servizio delle pubbliche affissioni viene garantita l'affissione di manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di attività di carattere economico ed imprenditoriale, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, diffondere sul territorio l'immagine dell'attività, del prodotto o del servizio pubblicizzato, migliorarne la conoscenza attraverso un'efficace attività pubblicitaria.
5. I manifesti la cui affissione viene richiesta direttamente al servizio pubblico, sono dallo stesso collocati negli spazi ad essi destinati, ai sensi dell'art. 25 comma quarto lettere "a" e "b", secondo la ripartizione delle superfici destinate all'affissione.
6. I manifesti di natura commerciale, da affiggere negli spazi assegnati a soggetti diversi dal servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette, nei limiti di cui all'art. 25 comma quarto, lettera "c" del regolamento, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 36.
7. Nel caso si verificano eccedenze di manifesti da affiggere in una delle prime due classi degli impianti, indicate nelle lettere "a" e "b" del comma quarto dell'art. 25 del presente regolamento, e contemporaneamente disponibilità di spazi non utilizzati nell'altra, sentito il parere del dirigente del settore preposto alla gestione della pubblicità, la Giunta Municipale può disporre, per un periodo massimo di tre mesi, la deroga dai limiti stabiliti per ciascuna delle suddette classi di impianti per le affissioni.
8. Nell'ipotesi che le eccedenze e le disponibilità perdurino oltre il periodo di deroga e siano confermate, il dirigente del settore preposto alla gestione della pubblicità, propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi suddetti.

Art. 43 - **Affissioni - prenotazioni - registro cronologico**

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio, o a quello del concessionario, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio, o l'incaricato dal concessionario, tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile, o l'incaricato dal concessionario, deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni, o la sede del concessionario, e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100% del diritto.

Art. 44 - **Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

1. I manifesti, accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, devono essere fatti pervenire a cura del committente all'ufficio comunale, o al concessionario, nell'orario di apertura dello stesso, entro i tre giorni precedenti l'inizio dell'affissione.
2. Per i manifesti costituiti da un solo foglio devono essere indicati la quantità ed il formato.
3. Per i manifesti costituiti da più fogli, oltre la quantità deve essere indicato il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione e la numerazione progressiva riportata sui singoli fogli di almeno un manifesto.
4. Oltre alle copie da affiggere, dovrà esserne inviata una che verrà conservata presso l'ufficio per la documentazione del servizio.
5. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza, che deriva dalla data di ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo, nello stesso giorno, l'ufficio che gestisce il servizio, su richiesta del committente fornisce allo stesso l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. Su ciascuno dei manifesti affissi è apposto il timbro dell'ufficio, con la data di scadenza prestabilita dell'affissione.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni rispetto alla data che era stata richiesta, l'ufficio che gestisce il servizio né da tempestiva comunicazione scritta al committente.
9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
10. Nei casi indicati nei due precedenti commi, il richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni, può annullare la commissione inviando avviso scritto all'ufficio che gestisce il servizio. In questo caso l'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale sarà rimborsata integralmente la somma versata, entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento.
11. I manifesti, la cui commissione è stata annullata, restano a disposizione del committente presso l'ufficio che gestisce il servizio per trenta giorni e, su richiesta, possono essergli restituiti ovvero inviati ad altra destinazione, in tal caso dall'importo del rimborso dovranno essere detratte le spese postali di spedizione.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

12. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta l'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli commissionati o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio che gestisce il servizio avverte per iscritto il committente. Se entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente non provvede ad annullare la commissione, l'ufficio che gestisce il servizio esegue l'affissione nei termini e per le quantità già rese note e dispone entro trenta giorni il rimborso dei diritti eccedenti quelli dovuti.
13. I manifesti non affissi restano a disposizione del committente presso l'ufficio che gestisce il servizio per i trenta giorni successivi a quello dell'avvenuta affissione scaduti i quali sono inviati al macero, salvo che secondo le modalità indicate al comma undicesimo, ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione,.
14. In tutti i casi in cui spetta il rimborso, totale o parziale del diritto sulle affissioni, il committente, con apposita comunicazione scritta, può richiedere che il credito gli sia detratto dall'importo dovuto per successive affissioni.
15. Il gestore del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati e qualora non ne disponga, deve darne immediata comunicazione al committente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
16. I manifesti consegnati per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non sono ritirati dal committente nei trenta giorni successivi alla consegna, sono inviati al macero senza alcun avviso.
17. Qualora l'affissione venga richiesta per il giorno stesso nel quale sono consegnati i manifesti o per i due giorni immediatamente successivi alla consegna, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritti, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è comunque dovuta per affissioni di qualsiasi natura richieste per gli orari compresi fra le ore 20.00 e le ore 07.00 del giorno successivo e per quelle richieste per i giorni festivi, ed è attribuita al concessionario del servizio.
18. Presso l'ufficio addetto alla gestione del servizio deve essere costantemente esposta al pubblico la seguente documentazione:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
19. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento, sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

Art. 45- Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e dal soggetto nel cui interesse le affissioni vengono effettuate, il suddetto diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e viene versato direttamente all'ufficio comunale che effettua il servizio ovvero a quello del concessionario qualora il servizio venga gestito in concessione
2. Il diritto è dovuto, nella misura stabilita dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, per i comuni di classe quinta, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato di una percentuale pari al 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
8. Non si fa luogo al versamento del diritto dovuto se l'importo è inferiore a €1,00=.

Art. 46 - Diritto - esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti pubblici territoriali;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 44 quelli oggettivi previsti dalle lettere c) e d)



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

sono verificati attraverso l'esame di cui al settimo comma del suddetto articolo.

3. Le esenzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito dal comma quindicesimo dell'art. 45.
4. Sono esenti inoltre dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
4. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Relativamente ai manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
- 6 Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

CAPO I

Sanzioni derivanti da violazioni tributarie, interessi e sanzioni amministrative

Art. 47 - Sanzioni amministrative derivanti da violazioni di carattere tributario

1. Le sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni di norme tributarie contenute nel presente regolamento, attuativo del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, sono determinate, in base ai limiti minimo e massimo indicati nell'art. 23 dello stesso decreto, così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 e s.m.i.
2. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.31, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso fino ad un massimo del doppio.
3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 2, una soprattassa pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
4. Le sanzioni previste dal precedente comma 2 sono ridotte ad un terzo se il pagamento viene eseguito non oltre 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 48 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini prescritti, per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano gli interessi di legali a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
2. In tale misura sono computati gli interessi sulle somme che il comune o il concessionario, deve restituire ai contribuenti .

Art. 49 Sanzioni Amministrative

1. Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93 il comune esercita l'attività di controllo sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'installazione dei mezzi pubblicitari, all'effettuazione delle pubbliche affissioni e di ogni altro genere di pubblicità sul territorio cittadino.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

2. Per la violazione di norme relative all'effettuazione di qualsiasi genere di pubblicità lungo le strade o in vista di esse, all'interno o all'esterno del centro abitato del Comune di Gandino, si applicano le sanzioni indicate nell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; per le violazioni relative al collocamento o all'affissione di mezzi di pubblicità, previste nell'art. 165 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 si applicano le sanzioni nello stesso decreto indicate.
3. Per l'affissione di manifesti, al di fuori degli spazi a ciò destinati dal Comune, si applicano, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' art. 17/bis c. 3° del T.U.L.P.S. per la violazione all' art. 113 c. 5° del citato Testo Unico delle Leggi di P.S. e la sanzione amministrativa della copertura o della deaffissione dei suddetti manifesti.
4. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria, ai sensi dell'art. 20.1 del D.Lgs. 507/15.11.1993 come integrato dalla L. 296/2006 comma 157.
5. Per le restanti violazioni in materia di pubblicità, per le quali non siano applicabili le sanzioni indicate ai precedenti commi 2 e 3, e per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni indicate nell'art. 24 comma 2° del D. Lgs. 507/93 e succ. mod. ed int.

CAPO II

Contenzioso

Art. 50 - Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, pertanto i ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione Tributaria Provinciale in prima istanza ed alla Commissione Tributaria Regionale competente in appello.

Art. 51 - Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

Art. 52 – Disposizioni finali e rinvio dinamico

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.